Confederazione Italiana Artigiani Lavoratori 1985
CILA
"A difesa della piccola impresa"

Artigianato & Impresa

Maggio 2018 | Anno V - n. 5 | www.cilanazionale.org

EDITORIALE

Pagina 2

ANALISI

Imprenditore artigiano. Consumo sul posto
Pagina 4

PRODUZIONE ARTIGIANA, GASTRONOMIA E CONSUMO SUL POSTO

Non si possono applicare alle imprese artigiane le disposizioni relative al commercio

Pagina 3

EDITORIALE

del Presidente della CILA
Antonino Gasparo

In considerazione della crisi ormai cronica, in cui riversa la piccola e media impresa italiana, lo Stato dovrebbe intervenire con dei provvedimenti seri, volti a tutelare gli interessi dei piccoli imprenditori, nonché favorire il settore dell'occupazione.

Non è facile, tuttavia, tra i mille provvedimenti adottati negli ultimi anni per favorire l'occupazione dei soggetti più deboli schiacciati dalla crisi economica. Si è cercato di intervenite attraverso contributi economici e sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali o per l'assunzione di specifiche categorie di lavoratori : giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati.

Ciò di cui si necessita, tuttavia, sono degli interventi mirati: bisognerebbe incentivare soprattutto chi intraprende una nuova attività imprenditoriale, intervenendo sugli sgravi fiscali, con una totale detassazione almeno per i primi tre anni di attività, per incentivare gli investimenti, tenendo conto del fatto che la fase iniziale di qualsiasi attività imprenditoriale è caratterizzata dalla remissione.

Ciò che gli imprenditori artigiani chiedono alla politica è in sostanza semplicità, chiarezza, buonsenso, purtroppo, invece si trovano ogni giorno a combattere contro un pesante e costoso apparato burocratico che non si occupa dei loro reali interessi, delle loro reali esigenze, e troppo spesso si traduce in assurdità e incoerenza di norme e leggi, lasciando la piccola e media impresa a confrontarsi con un senso di impotenza, che soprattutto in questo periodo le porta a scontrarsi non solo con gli effetti della crisi, ma anche con tutta una serie di normative che spesso risultano di difficile interpretazione o, peggio, sulle quali non si riesce a fare chiarezza nei confronti del comparto e dell'opinione pubblica.

La politica dovrebbe pertanto aprire gli occhi sulla situazione reale, quella che vivono ogni giorno e di fronte alla quale si rimboccano le maniche i giovani piccoli imprenditori, mettendo tutto in discussione, il loro patrimonio, il loro futuro, con l'intento di produrre reddito e occupazione per il bene della collettività. Di fronte a queste prove di coraggio che caratterizzano migliaia di giovani, la politica deve necessariamente prenderne atto, voltare pagina e con coscienza e responsabilità, intraprendere una gestione più lineare della "cosa pubblica" italiana.

INDICE

2 Editoriale del Presidente

3 Produzione artigiana, gastronomia e consumo sul posto

4 Imprenditore artigiano. Consumo sul posto

ARTIGIANATO & PMI

6 Responsabile della protezione dati, una new entry aziendale

7 Il lento cammino verso la rivoluzione digitale

8 Rivoluzione in arrivo. Patentino per tatuatori ed estetisti

10 Le norme tecniche per le costruzioni si adeguano ai tempi

11 Il nuovo modello dell'Agenzia delle Entrate per gli esportatori abituali

12 La Cassazione si pronuncia. La buona condotta paga

COMMERCIO

13 Deregulation totale. Disastro per il commercio

14 Al Ristorante Museo Pavarotti si presenta Il Cocktail del Boiardo

AGRICOLTURA

16 Agevolati i giovani agricoltori al primo insediamento

18 Finanziamenti agevolati ISMEA per le imprese agricole

19 Lo street food agricolo. Dal campo al consumatore. Arriva il via libera della legge

20 La Corte di Cassazione sulle agevolazioni fiscali per CD e IAP

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

22 Bandi e incentivi

Trasformazione e vendita di prodotti alimentari

Produzione artigiana, gastronomia e consumo sul posto

Non si possono applicare alle imprese artigiane le disposizioni relative al commercio

Capita di frequente che imprese artigiane, regolamentate dalla legge 8 agosto 1985 n.443 e operanti nel settore della trasformazione di prodotti di generi alimentari, ricevano nei luoghi di produzioni ispezioni di polizia locale, addetta ai controlli, che rilevano irregolarità nell'espletamento della loro attività, facendo riferimento a *"disposizioni facenti parte delle attività commerciali"*. Dopo le suddette verifiche, vengono stilati verbali di contestazione in virtù del richiamo a disposizione di legge che, a nostro parere, non sono applicabili al settore dell'artigianato, mentre gli ispettori si riferiscono di solito alla disciplina del servizio di vicinato più avanti menzionata. Facciamo chiarezza.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono regolamentate dalla Legge della Regione Lazio n. 21/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, dal D. Lgs n.59/2010 , come modificato da ultimo dal D.Lgs 147/2012.

Pertanto, avuto riguardo alla logica e al dettato delle disposizioni sopra riportate, non hanno alcuna relazione con la disciplina della legge sull'artigianato. La *legge quadro dell'artigianato dell'8 agosto 1985 n.443, che disciplina il settare dell'artigianato* nella stesura voluta dal legislatore, intendeva dare ampia tutela al settore dell'artigianato sulla base dell'articolo 45 secondo comma della Costituzione. A supporto rileviamo il paragrafo della legge.

"Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali".

In ordine alla nostra visione, vista la legge quadro n..443 dell'8 agosto 1985 settore artigianale, l'imprenditore artigiano che esercita nel settore della trasformazione di generi alimentari non dovrebbe munirsi di altre autorizzazione per vendere i suoi prodotti.

Le micro imprese oggi sono meno assistite e garantite dalla nostra legislazione, diversamente da quanto richiamato nella Costituzione. Allo stato risultano penalizzate e disorientate sul loro futuro, che tra l'altro è anche quello di tutta la comunità, a scapito di un'armonia sociale che, sfortunatamente, oggi in alcune circostanze risulta disattesa.

Marco Strada

Imprenditore artigiano. Consumo sul posto

Cosa ne pensa il Ministero del lavoro. Cosa ne pensiamo noi.

Cosa ne pensa il Ministero

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nell'individuare l'ambito di applicazione della disciplina in esso contenuta, all'art. 4, comma 1, lettera b), definisce attività di commercio al dettaglio *"l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale"*.

Il comma 2, del predetto articolo 4 contiene, inoltre, una elencazione di soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114, i quali, pertanto, possono vendere ai consumatori finali pur non essendo dettaglianti e tra i quali rammentiamo anche gli artigiani iscritti all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

A questi ultimi, infatti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), non si applica il citato decreto legislativo n. 114 *"per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio"*.

Fermo quanto sopra, si evidenzia la circostanza che le ispezioni di polizia locale e la relativa stesura di verbali richiamanti la disciplina del servizio di vicinato sembrerebbero essere correlati ad eventuali attività di consumo sul posto nei locali di produzione dell'imprenditore artigiano.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizione espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell'azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

L'articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.

Infine, ai sensi del comma 8-bis, dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare *"..... il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di som-*

ministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario."

Le predette fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato) in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.

In conseguenza di quanto sopra, gli artigiani, con ovviamente la sola eccezione dei panificatori espressamente indicati al citato articolo 4, comma 2-bis del decreto legge n. 223, operanti nel settore della trasformazione di prodotti di generi alimentari, possono vendere nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti i beni di propria produzione, ma non sono legittimati, ai sensi della disciplina vigente, a consentirne il consumo sul posto.

Cosa ne pensiamo noi.

ll'art. 6 comma 6 della L.R. del Lazio n. 3/2015 (molti nostri associati risiedono in questa regione) prevede che: *"le imprese artigiane del settore alimentare possono effettuare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, in materia di inquinamento acustico e di sicurezza alimentare".*

Lo stesso art. 3 comma 1 del D.L. 223/2006, conv. con modifiche nella Legge n. 248/2006, peraltro richiamato nella risposta della Vostra Divisione IV, stabilisce che: *"le attività commerciali, come individuate nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114…… sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:……. Il divieto e l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".*

Infine , l'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 114/1998 dispone che: "negli esercizi di vicinato……. é consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati".

Da ciò, a nostro avviso, se ne ricava che alle imprese artigiane e agli esercizi di vicinato non è preclusa la possibilità di consentire il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso i locali dell'attività (con l'esclusione unicamente del servizio assistito di somministrazione).

Pertanto, se una ditta risulta titolare di un laboratorio artigiano ampliato anche di un esercizio di vicinato, alla stessa non dovrebbe applicarsi il divieto di consentire il consumo sul posto degli alimenti offerti al pubblico.

Peraltro, ciò è riconosciuto pacificamente anche dall'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, la quale ha ritenuto indebitamente restrittivo della concorrenza l'introduzione in via amministrativa di divieti e limiti alle attività commerciali e agli esercizi di vicinato non espressamente previsti dalla legge (cfr Segnalazione dell'AGCM n. AS1316 del 7 ottobre 2016).

Marco Strada

Il Regolamento GDPR rappresenta l'elefantiasi burocratica a discapito del settore artigianale

Responsabile della protezione dati, una new entry aziendale

Cos'è, quali sono i suoi compiti e responsabilità e cosa cambia all'interno delle aziende.

Il 25 maggio 2018 diventerà operativo il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dati, meglio noto come GDPR – General Data Protection Regulation. Tale documento include importanti novità riguardanti sia l'organizzazione interna delle aziende e delle P.A., che dovranno disporre di figure apposite per la supervisione dei dati, sia i singoli cittadini, risultando più protetti in tema di trattamento di dati personali.

Nel testo, il Garante per la Privacy ha investito di un ruolo cruciale il Responsabile della Protezione Dati, Data Protection Officer, una new entry all'interno della struttura organizzativa aziendale. Il DPO è parte integrante dell'impresa, la quale deve mettere a disposizione personale e risorse economiche al fine di consentirgli il dispiegamento del suo esercizio. Tale figura dovrà conoscere dettagliatamente le normative e le procedure in materia, essendo quindi il referente per il monitoraggio di quelle attività che richiedono uso dei dati personali, cercando di proteggere materialmente e moralmente i soggetti interessati. La sua designazione è obbligatoria in tre casi: se il trattamento dei dati personali è effettuato da un'autorità o organismo pubblico; quando le attività principali dell'organizzazione consistono in trattamenti richiedenti il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; quando le attività principali dell'organizzazione si esplicano nel trattamento su larga scala di dati sensibili o giudiziari. Per non lasciare spazio a dubbi interpretativi, devono considerarsi tenuti alla nomina di tale figura i soggetti che oggi ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 18-22 del Codice, ad esempio: le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale. Bisogna tener presente che nel caso in cui soggetti privati svolgano funzioni pubbliche può essere fortemente raccomandato procedere alla designazione di un RPD. In conseguenza di ciò, chiunque abbia comunicato dati personali all'interno di un database ha diritto ad ottenere informazioni approfondite rispetto ai destinatari dei dati e all'occorrenza, richiederne la cancellazione secondo il diritto all'oblio. In caso di violazione dei dati, le sanzioni sono elevatissime: fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo a livello di gruppo aziendale.

La Confederazione si è espressa criticamente riguardo tale regolamento affermando che i problemi sono diversi, siamo di fronte all'ennesimo carico amministrativo. Per rilanciare l'artigianato bisognerebbe snellire quanto più possibile l'incalzante processo di elefantiasi burocratica che sta investendo non solo i politici nazionali bensì anche le élite europee. Perché allora l'Italia non si fa portavoce di queste problematiche dinnanzi alle istituzioni comunitarie? Un'altra considerazione è il fattore tecnologico di cui l'impresa deve necessariamente disporre per poter monitorare tutti i dati, per non parlare poi del fattore economico interamente sulle spalle del titolare. Ancora una volta tale situazione vede svantaggiato il piccolo artigiano che anziché preoccuparsi del profitto della sua attività, in un periodo di crisi acuta del settore, si vede, per l'ennesima volta, "distratto" dal tecnicismo normativo che considera ancora la piccola impresa alla stregua di una multinazionale. In conclusione, la CILA non può non contestare la direttiva europea, in quanto essa stessa rappresenta un ulteriore impegno normativo che aggraverà ancor di più l'artigianato.

Per chi desidera maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.garanteprivacy.it oppure contattare direttamente la CILA.

Roberta Novacco

Nuovo rapporto dell'Istat sulla competitività dei settori produttivi

Il lento cammino verso la rivoluzione digitale

Il 63% delle imprese italiane non investe nell'ICT.

In un mondo sempre più connesso e dominato dalla potenza della rete e dall'emergere di nuove tecnologie, appare sorprendente il quadro delineato dall'Istituto Nazionale di Statistica in merito alla relazione fra l'universo web e il sistema produttivo italiano.

Dal rapporto presentato il 23 marzo 2018, emerge, infatti, un dato inquietante relativo agli anni 2015-2017: il 63% delle imprese del nostro Paese risulta non coinvolto nella rivoluzione digitale, cioè ben due aziende su tre ritengono del tutto inutile investire nell'ICT (Information and Communication Technologies).

La scarsa propensione nell'uso di Internet interessa il 90% delle realtà imprenditoriali di dimensione contenuta, composte da non più di 49 addetti, diffuse prevalentemente nel Centro e nel Sud Italia.

Il disinteresse per il digitale riguarda aziende che operano nei settori delle costruzioni, di alcuni comparti di servizi alle imprese, della ristorazione e dei servizi postali.

La non fruizione della rete è fortemente nociva perché compromette la sussistenza e la produttività delle imprese stesse.

Internet, infatti, offre innumerevoli opportunità di crescita(dall'espansione del proprio mercato di riferimento, che può assumere connotazioni globali anche grazie all'e-commerce, al miglioramento del proprio prodotto attraverso un confronto costante e diretto con gli utenti) che solo il 3% delle aziende, le "digitali compiute"(generalmente di grandi dimensioni e attive soprattutto nei settori delle telecomunicazioni e della consulenza informatica e con una elevata dotazione di capitale umano) riesce concretamente a cogliere.

Come l'Istat pone giustamente in evidenza, la digitalizzazione non è un fattore penalizzante, ma anzi rappresenta un effettivo stimolo all'occupazione.

Nelle imprese digitali compiute e in quelle "incompiute"(dall'elevato tasso di digitalizzazione ma con basso capitale umano e produttività contenuta), attive sul web negli anni 2016-2017, si sono verificati un aumento delle assunzioni pari al 3,5% e una ricomposizione parziale dei lavoratori "a vantaggio delle qualifiche professionali superiori".

Quali benefici per le PMI recalcitranti nell'uso della rete?

Il superare mentalità imprenditoriali retrograde e il vincere la tradizionale diffidenza nei confronti di Internet hanno come ricaduta un incremento sensibile del fatturato, una notevole crescita in termini di produttività e un aumento della clientela non solo a livello nazionale ma internazionale.

Il Governo italiano, attraverso il Piano dell'Industria 4.0, ha introdotto alcune positive misure (superammortamento, iper-ammortamento, credito d'imposta su ricerca e sviluppo) per accompagnare le realtà produttive verso la trasformazione digitale.

Tali incentivazioni hanno avuto il merito di incrementare di quattro punti la propensione all'innovazione aziendale.

Bisogna "rimuovere i vincoli agli investimenti", come suggerisce Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, per rilanciare la competitività del sistema produttivo italiano.

Una proposta, questa, che va abbinata alla diffusione delle connessioni in banda ultra larga che vede il nostro Paese fortemente penalizzato rispetto alla media UE. Le imprese francesi e tedesche che ne beneficiano sono, infatti, all'incirca il doppio di quelle italiane, mentre quelle spagnole sono quasi quattro volte superiori.

Assolutamente necessario, è, infine, l'incremento di iniziative e percorsi di formazione digitale per rendere gli imprenditori all'avanguardia e colmare il divario che impedisce al Made in Italy, che si contraddistingue per produzioni di elevata qualità e che è, da sempre, sinonimo di eleganza, tradizione e artigianalità, di decollare sulla scena internazionale anche e soprattutto dal punto di vista tecnologico.

Gabriella Cerulli

Nuova proposta di legge nel campo dell'estetica

Rivoluzione in arrivo. Patentino per tatuatori ed estetisti

Una manovra per dichiarare guerra all'evasione fiscale. Ma è veramente necessaria?

La proposta di legge, presentata alla camera dal deputato del Pd Marco Donati, intende introdurre un'abilitazione, nazionale e obbligatoria per tatuatori, piercer, estetisti e parrucchieri, "i cui profili sono oggi rimessi a leggi regionali o comunali e dispiegano i propri effetti solo nell'ambito territoriale di competenza del soggetto che ha legiferato." I settori dell'estetica risentono di una serie di problematiche derivanti dalla forte spinta evolutiva del mercato di riferimento. La proposta di legge, sostiene infatti, che vi è un diffuso abusivismo, tale da rendere necessaria una professionalità sempre maggiore, a tutela degli operatori e dei consumatori. L'obiettivo è, dunque, quello di combattere l'evasione fiscale e l'illegalità, in un settore che genera 10,5 miliardi di euro all'anno di fatturato, con un giro di affari che si aggira intorno ai 15 miliardi di euro di evasione fiscale e contributiva. Ma come si procede per il raggiungimento del patentino? La qualificazione professionale viene raggiunta dopo aver svolto un corso regionale di qualificazione della durata di 600 ore, successivo al diploma scolastico, e un esame tecnico-pratico. Per capire meglio cosa ne pensano i diretti interessati, abbiamo chiesto a Marco Bartolini, tatuatore e proprietario dello studio Bob Rock Tatoo:

Cosa ne pensi di questa proposta di legge?

Non riesco a comprenderne la necessità. Nel caso di tatuatori avviati, come me, che hanno già fatto un corso regionale, e che hanno un loro studio, a cosa serve? Il legislatore sostiene che, uno dei motivi per cui è stata fatta questa proposta di legge, è per combattere l'evasione fiscale. Ma in che modo? Non vedo il nesso. E per combattere l'abusivismo? E' vero, sicuramente il nostro è un mondo in cui ce ne è tanto, ma sia con il corso da 90 ore che da 600, non si può combattere.

Prima di questa proposta di legge come era disciplinata l'attività di

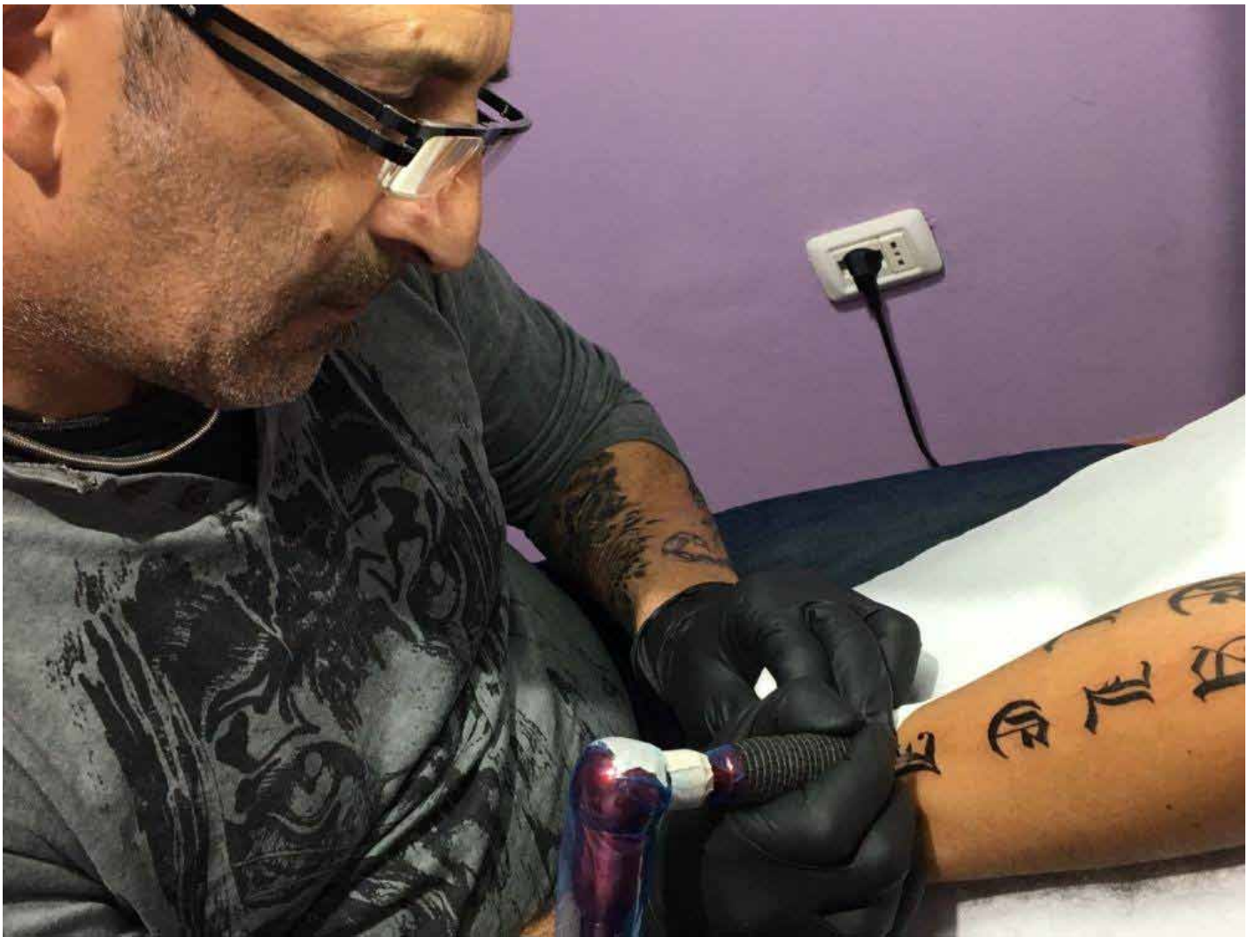

tatuatore?

Si faceva un corso regionale di 90 ore, in base a quale corso sceglievi, poteva essere più o meno intensivo. Successivamente sostenevi l'esame sia teorico che pratico e arrivavi al raggiungimento dell'attestato.

Tu che percorso hai fatto?

Ho fatto il corso in due mesi, cercando di accorciare i tempi. Dalle 9.00 alle 14, dove facevo sia teoria che pratica e alla fine delle 90 ore ho fatto l'esame. Nella teoria ci sono nozioni di medicina, si studia il derma, i vari organi interni, come funziona la circolazione, varie malattie, infezioni, infiammazioni. Questo per farti capire che molte persone non possono essere tatuate.

Tipo?

Ad esempio, chi sta sotto cura e prende degli anticoagulanti, perché potrebbe sanguinare in modo eccessivo, oppure nel caso di chi è diabetico, in cui la ferita potrebbe non riuscire a rimarginarsi.

E voi tatuatori come fate a capire chi avete difronte. A capire a chi si può fare o non fare un tatoo?

Prima di tatuarti devi compilare un consenso informato dove ci sono una serie di domande che riguardano questi aspetti. Ad esempio, se sei un minore serve la firma di un genitore (per minore si intende dai 16 anni ai 18, perché prima di quell'età anche con il consenso dei genitori non posso tatuarti). Se soffri di allergie, come l'allergia al nichel, se hai assunto alcool o droghe nelle ultime 24 ore, se soffri di sbalzi di pressione o di svenimenti. E così via.

Con questa nuova proposta di legge, l'attestato non sarà più regionale ma nazionale che ne pensi?

Ma già adesso lo è! Io, con il mio attestato posso lavorare ovunque, basti pensare a quando vado fuori per fare le convention, proprio ultimamente sono stato prima a Bolzano e poi a Verona. Oppure il ragazzo che prima lavorava con me, si è trasferito a Modena e continua a fare il tatuatore.

I ragazzi che assumi devono avere abilitazioni?

E' molto raro che si assume nel nostro mondo, di solito chi ha preso l'attestato si apre un suo studio.

Ma il tatuatore deve essere inscritto in camera di commercio?

Sì. Bisogna seguire tutti i passi burocratici di avviamento dell'attività tra cui SCIA, ASL, l'iscrizione in Camera di Commercio, la P.IVA e l'INPS.

Che licenze servono per aprire uno studio di tatuaggi come il tuo?

Devi stare in regola e rispettare le normative della Asl. Ad esempio nella postazione dove tatui, le pareti devono essere fatte di maioliche oppure con una tinta specifica che ha una scheda tecnica, la stessa tinta usata negli ospedali, per intenderci. Poi l'attestato. Se invece volessi vendere i piercing o qualche materiale inerente al tatuaggio avrei dovuto prendere un ulteriore licenza.

Un provvedimento che non accontenta gli artigiani nel campo dell'estetica, ma è veramente efficace per combattere l'evasione fiscale o è l'ennesimo spreco di denaro? Ai posteri l'ardua sentenza!

Alessandra Forastieri

Nuove direttive nel mondo dell'edilizia

Le norme tecniche per le costruzioni si adeguano ai tempi

Le imprese edili dovranno conformarsi a delle nuove regole in materia

Lo scorso gennaio la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un decreto del Ministero delle Infrastrutture riguardante il settore dell'edilizia. Tale deliberazione ha messo in vigore, dal 22 marzo 2018, le Norme Tecniche per le Costruzioni: motivo per cui è stato anche nominato con l'acronimo NTC.

Il provvedimento fissa le nuove regole da seguire dal progetto al collaudo degli edifici, soprattutto in tema di stabilità e resistenza. Aggiornando le NTC del 2008, le nuove regole inseriscono anche delle novità non da poco. La prima cosa che rimane in mente, anche se messa al punto 11, è il tema dei materiali: si inseriscono nuovi dei prodotti ammessi, come l'acciaio zincato, il calcestruzzo fibrorinforzato e l'acciaio per calcestruzzo armato precompresso.

Leggendo il decreto, si capisce che il proposito primario delle Istituzioni però è quello della semplificazione fiscale per l'adeguamento antisismico delle costruzioni già esistenti. I requisiti di questo aggiornamento saranno meno pressanti rispetto a quelli per le nuove creazioni: si parla addirittura di una riduzione del 20% in tema di requisiti.

Lo scopo, come qualcuno prima di me ha già detto, *"è quello di consentire la realizzazione di interventi di ristrutturazione con costi sostenibili e di facilitare l'accesso al sismabonus, la detrazione fiscale dal 50 all'85% destinata all'adeguamento antisismico degli edifici"*.

La norma ovviamente tratta anche dei progetti già in esecuzione, per i quali si prevede una fase transitoria, differenziando in base a quanto il progetto sia realizzato e la possibilità di applicare le regole del 2008. In questo ambito, vengono diversificate le opere di pubblica utilità, per le quali si chiede un termine entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle attuali norme; e quelle private, purché il progetto sia stato depositato prima del 22 marzo.

L'Italia, si sa, da un punto di vista edile, se si escludono le opere condonate e abusive, non ha brillato molto negli ultimi anni. Il motivo è sempre riferito all'eccessivo peso fiscale e la mancanza d'investimenti da parte delle istituzioni e degli imprenditori. Questa nuova normativa non aiuterà. Sicuramente il discorso della sicurezza è importante ed è fuori discussione. La stretta sui controlli, però, sarà solo un ennesimo macigno per i piccoli imprenditori, che sceglieranno di puntare gli investimenti altrove.

Francesco Fario

L'Agenzia delle Entrate pubblica la dichiarazione d'intento 2018

Il nuovo modello dell'Agenzia delle Entrate per gli esportatori abituali

A partire dal 2018 gli esportatori abituali devono utilizzare un nuovo modello per la dichiarazione d'intento per le esportazioni senza IVA

Si considerano esportatori abituali i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione o operazioni all'interno dell'Unione Europea al di sopra di una certa soglia. È importante definire chi siano gli esportatori abituali, perché, in alcuni casi, le esportazioni possono avvenire senza IVA. Specificamente, un soggetto è definito esportatore abituale se, negli ultimi dodici mesi, siano state effettuate cessioni all'esportazione o operazioni all'interno dell'Unione Europea per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari.

Tutti i beni o servizi, oggetto di importazione o esportazione, possono usufruire di tale agevolazione, ad eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili, purché l'IVA sia anche parzialmente detraibile. Vi è, in ogni caso, un plafond da rispettare, dato l'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni intracomunitarie e assimilate dei precedenti dodici mesi. Tale plafond può essere fisso o mobile, ciascun contribuente può scegliere una delle due modalità. Tuttavia, la scelta del metodo deve essere sempre preventiva, anche se la comunicazione del metodo prescelto avverrà in sede di dichiarazione annuale dell'IVA dell'anno di riferimento; in nessun caso è possibile cambiare il metodo nel corso dell'anno. Il plafond fisso prevede una verifica annuale dello status dell'esportatore abituale; per quanto riguarda il plafond mobile, invece, è necessario fare delle verifiche mensili.

All'inizio del 2018, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modello di dichiarazione d'intento, che gli esportatori abituali possono utilizzare per richiedere l'esenzione dal pagamento dell'IVA per via telematica. Una volta che la dichiarazione è stata trasmessa, la ricevuta di trasmissione andrà consegnata dall'esportatore abituale al fornitore, al prestatore o alla Dogana, secondo quanto disposto dal d.lgs n. 175/2014.

Ma vediamo cos'è la dichiarazione d'intento: è una comunicazione formale dell'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate nel momento in cui decide di effettuare esportazioni senza IVA. Questa dichiarazione viene da anni trasmessa per via telematica, tramite i servizi telematici di Fisconline o Entratel oppure da un intermediario Caf, commercialista o associazione di categoria. La novità è il nuovo modello di lettera, introdotto dall'Agenzia, e il software gratuito chiamato proprio "dichiarazione d'intento", messo a disposizione dall'Agenzia.

L'Agenzia delle Entrate ha reso pubbliche anche le modalità di compilazione del modulo, che, nel frontespizio, dovrà indicare il numero progressivo associato alla dichiarazione da trasmettere e all'anno, e il codice fiscale e Partita IVA, nome e cognome se persona fisica o denominazione o ragione sociale se si tratta di una persona giuridica. Se il dichiarante è diverso dal soggetto interessato, va indicato nel codice carica il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive e presenta la dichiarazione, e non quello dell'esportatore abituale. Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato il campo con il codice fiscale della società e il relativo codice carica, e nella parte del frontespizio vanno inseriti i recapiti del dichiarante.

È possibile anche integrare la dichiarazione fatta con una dichiarazione integrativa, in caso di rettifica o di modifiche. Nella dichiarazione di intento va indicato se si vogliono effettuare esportazioni senza applicare l'IVA, in un determinato periodo di tempo e per uno o più beni o servizi.

L'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate è stato quello di facilitare per i contribuenti l'obbligo di compilazione e presentazione della dichiarazione d'intento, mediante un modello unico e facilmente compilabile, anche grazie al software di compilazione e controllo dei dati prima dell'invio, tramite i portali di Fisconline o Entratel.

Basilio Petruzza

Sovraindebitamento e esdebitazione, le nuove disposizioni

La Cassazione si pronuncia. La buona condotta paga

Con la sentenza 7550 del 27 marzo 2018 si torna a parlare dell'esdebitazione per imprese e artigiani

Per sovraindebitamento si intende una situazione in cui un imprenditore ha accumulato migliaia di euro di debiti a causa di rate arretrate di mutuo o finanziamenti, tasse e bollenti pendenti. Questa situazione di squilibrio non permette di poter utilizzare il patrimonio liquidabile per far fronte ai debiti. Procedura attuabile dai piccoli e medi imprenditori, nonché dai liberi professionisti è l'esdebitazione, su cui la Cassazione è tornata a pronunciarsi nel marzo corrente. Tutto nasce dal fallimento di una socio accomandatario di una s.a.s. nel 2007 per cui la corte d'appello di Milano respingeva l'accoglimento in quanto il soddisfacimento dei creditori era stato parziale e di molto inferiore al 30% del totale. In tale caso, l'ultima parola l'ha avuta la Suprema Corte con l'ordinanza n. 7550 del 27 marzo 2018, accogliendo il ricorso e concedendo il beneficio dell'esdebitazione a patto che gli organi fallimentari debbano tenere conto di una condotta meritevole. L'organo giudicante dovrà valutare il comportamento del debitore ai sensi dell'articolo 142 della legge fallimentare, osservando la cooperazione prestata agli organi della procedura, all'aver evitato comportamenti ostruzionistici intesi a ritardare il suo svolgimento, al non avere contravvenuto all'obbligo di consegna al curatore della consegna della corrispondenza, al non avere beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi dieci anni, al non aver distratto l'attivo e infine al non aver aggravato il dissesto attraverso il ricorso abusivo al credito. La valutazione deve essere incentrata su presupposti soggettivi e non solo su quelli oggettivi, dando la possibilità all'imprenditore di meritare il beneficio previsto dalla legge fallimentare anche quando solo una parte dei debiti siano stati soddisfatti, a patto che la condotta dell'imprenditore risulti improntata ad uno sforzo di diligenza. Così si legge nella sentenza: «Peraltro, proprio alla stregua dei principi complessivamente rinvenibili nella riportata statuizione delle Sezioni Unite, questo collegio ritiene – al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, di per sé alquanto generica e vaga di "prudente apprezzamento del giudice", e di scongiurare il rischio (soprattutto in considerazione della possibilità, oggi estremamente limitata, di denunciare in Cassazione un vizio motivazionale, di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche – di poter addivenire ad un'interpretazione dell'articolo 142, comma 2, l.f. nel senso che, ove ricorrono i presupposto di cui al comma 1 della medesima disposizione, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria». Viene così ribadito il favor per l'imprenditore fallito e l'importanza dell'istituto dell'esdebitazione il quale costituisce per l'imprenditore la via d'uscita e la possibile ripresa di una nuova attività economica, altrimenti considerata pregiudicata dall'imponente pregressa esposizione debitoria. L'insolvenza, a questo punto, non può più essere considerata invalidante e negativa per l'attività imprenditoriale. Una via risolutiva che appoggia le linee della Giurisprudenza, tutelando l'imprenditore onesto ma sfortunato.

Elisa Longo

Negozi indipendenti e piccola distribuzione verso il collasso

Deregulation totale. Disastro per il commercio

Le norme sulla deregolamentazione hanno indebolito il tessuto imprenditoriale

Il decreto legge 201 del 2011, il cosiddetto decreto "Salvaitalia" emanato dal Governo Monti ha rappresentato uno dei momenti più incisivi nel ridefinire le norme che regolano l'accesso al commercio e le modalità per inserirsi nel mercato ed operare. La norma ha consentito la liberalizzazione del sistema delle licenze rendendo possibile, dal primo gennaio 2012, l'apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, festivi e "super festivi" inclusi (1 gennaio, Pasqua, Pasquetta, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 dicembre, 26 dicembre). Questa misura, nata sulla carta per agevolare la libertà nella gestione della propria attività ha portato negli anni a una polverizzazione di moltissime PMI. La possibilità di non demandare alle concertazioni tra singoli comuni ed operatori la scelta della definizione di orari e giornate di chiusura collettiva di fatto ha portato enorme sofferenza a quelle attività che non hanno una struttura e una capacità economica tale da reggere il confronto con operatori che possono permettersi, attraverso turnazioni, un'apertura volta a coprire tutte le giornate dell'anno oltre a un orario spalmato in modo continuativo sull'intera giornata. Il personale impiegato che opera su turni o lavora nei festivi deve percepire una retribuzione maggiorata, tuttavia i piccoli esercenti, spesso, per non soccombere di fronte ad operatori più strutturati, sono costretti a incrementare il lavoro proprio in queste giornate senza che vi sia un riscontro di incassi che riequilibri l'esborso. Senza considerare che molte PMI a gestione famigliare vengono gestite da nuclei ridotti che si costringono a una mole di lavoro che sacrifica di molto la qualità della vita, il tutto per adeguarsi a standard dettati da operatori economici più forti. Alcune realtà stanno chiedendo un'inversione di tendenza: la Regione Sicilia annuncia novità, l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, dichiara di aver presentato un emendamento nella legge Finanziaria che prevede l'obbligo di chiusura nelle del giornate del 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio e il 2 giugno. La deregulation di fatto ha modificato le abitudini di acquisto: la spesa realizzata dalle singole famiglie non è aumentata, ma si è strutturata diversamente in ambito temporale, andandosi a concentrare nei week end e nei giorni festivi. Si calcola che circa 90000 esercenti abbiano abbassato le serrande oltre ad aver subito una flessione del fatturato a causa di condizioni lavorative che non permettevano una efficace ed economica gestione del lavoro. Tuttavia, seppure i ricavi scendono diventa necessario adeguarsi ai ritmi imposti dalla liberalizzazione selvaggia per non rimanere indietro. Il Governo, ora che a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore di queste norme, ha osservato che questa scelta è andata a favorire la grande distribuzione, dovrebbe varare misure che ridefiniscano limiti e riportino il commercio entro un sistema che possa essere gestito anche da piccoli imprenditori.

Valeria Della Valle

Antico e moderno si fondono nel Cocktail presentato il 29 Marzo a Milano.

Al Ristorante Museo Pavarotti si presenta Il Cocktail del Boiardo

Alla riscoperta della Spergola, il vino emiliano dimenticato dalle origini nobili

1077. La rivoluzionaria Contessa Matilde di Canossa è protagonista del gioco di forze tra il Papa Gregorio VII e l'imperatore di Germania Enrico IV.

2018. A Milano, nella suggestiva cornice del Ristorante museo Pavarotti il Barman Vanni Folloni presenta il cocktail del Boiardo, per un aperitivo fresco profumato.

Che cosa accomuna due tempi così diversi e dei personaggi così lontani? È la Spergola, il "vino ritrovato" originario di Scandiano, Emilia Romagna, a lungo confuso con il Sauvignon Blanc.

Una narrazione che ha il sapore della leggenda vuole che la Spergola sia stato il vino sulla tavola del castello di Canossa durante la riappacificazione di Gregorio VII e Enrico IV. Ritroviamo oggi questo vino minerale dalle note fruttate e floreali proprio nel Cocktail del Boiardo, a base di Spergola, Vodka, Gin e Sciroppo di Lavanda.

L'evento del 29 Marzo in cui Folloni ha presentato la sua creazione arriva all'apice di un processo di riscoperta e valorizzazione del vitigni della Spergola, iniziato nei primi anni 2000 e giunto al termine nel 2017. L'uva è stata a lungo confusa con quella della varietà utilizzata per produrre il Sauvignon e veniva sfruttata in combinazione con altre varietà per la produzione di spumanti pregiati come per quella di vini frizzanti. Grazie all'iniziativa dei Comuni di Scandiano, Albinea, Bibbiano, Canossa e a quella di alcuni agricoltori attenti alla salvaguardia delle varietà agro-alimentari il vitigno della Spergola è stato riscoperto ed ora è riconosciuto come prodotto di Denominazione di Origine Controllata. Nasce così la Compagnia della Spergola che riunisce oggi sotto di sé otto cantine produttrici del pregiato bianco amato dalla Contessa di Canossa e che punta al mercato europeo. Uno dei traguardi raggiunti dalla Compagnia è la partecipazione all'edizione di Vinitaly 2018.

È così che la storia della Spergola ci conduce alla decisione di Vanni Folloni di utilizzare il vino Emiliano per un cocktail sparking capace di conquistare il grande pubblico all'ora dell'aperitivo. L'evento a Milano ha radunato giornalisti, sommelier, barman e bartender. L'idea di creare un drink piacevole utilizzando un prodotto con una lunga lunga storia è un'idea vincente: la Spergola si avvicina ai consumatori e la tradizione riesce a conquistare anche i più scettici.

L'iniziativa si inserisce in un contesto, quello degli ultimi anni, di sempre maggiore salvaguardia della biodiversità vinicola, ricercata anche da un consumatore che diventa sempre più educato alla ricerca di un prodotto particolare e certificato.

Inoltre, si lega a quella del vino la promozione del territorio in cui viene prodotto, in un ottica in cui la valorizzazione delle particolarità enogastronomiche si fa pioniera di una rivalutazione del sistema economico locale e della riqualificazione delle piccole e medie imprese del territorio. In poche parole, un prodotto di qualità è in grado di generare interesse nel turista e ha come conseguenza diretta quella di creare un indotto per tutto il settore secondario e terziario ad essa collegata.

Cecilia Agapito

C.I.L.A. - Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani

SERVIZI OFFERTI

CONSULENZA

Tributaria
Assicurativa
Legale e notarile
Bancaria e finanziaria
Tecnica

BANDI E GARE D'APPALTO

Ricerca agevolazioni regionali, nazionali ed europee
Assistenza per compilazione domande

ASSISTENZA FISCALE

Tenuta contabilità
Paghe e contributi per imprese, artigiani, commercianti
Dichiarzioni IVA
Mod/Unico, Mod/730, TASI, IMU, Pratiche INPS, INAIL
Pratiche per avvio d'impresa

ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI

Permessi di soggiorno
Ricongiungimento familiare
Flussi

SEDE CENTRALE
Via Sant'Agata dei Goti, 4 - 00184 Roma
Tel: 0669923330 / 066797812 Fax: 066797661
www.cilanazionale.org
E-mail: consulenza@cilanazionale.org
comunicazione@cilanazionale.org

CILA
Confederazione Italiana Artigiani Lavoratori 1985
A difesa della piccola impresa

Lo prevede il Bando ISMEA 2018

Agevolati i giovani agricoltori al primo insediamento

Da fine marzo agevolazioni per gli esordienti giovani nel comparto agricolo che partecipano al bando ISMEA 2018

In data 28 marzo ha avuto luogo l'apertura dello sportello telematico atto alla presentazione della domanda di partecipazione al bando ISMEA 2018, il cui termine è previsto scadere per l'11 maggio. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è un ente pubblico nazionale deputato all'inserimento agevolato dei giovani nel comparto lavorativo agricolo. In seno al progetto, stanziato presso la Commissione Europea, "Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura", è accolta l'iniziativa a suffragio dell'integrazione nel settore fondiario della fascia giovanile nel ruolo di capo azienda, mediante un'elargizione in conto interessi. Il primo accesso al mondo rurale in qualità di forza lavoro imprenditoriale è suggellato dall'investimento finanziario di Euro 70.000.000, 00, lottizzato in due parti equanimi tra il Nord e Centro Italia da una parte e il Sud Italia dall'altra. Cifra che viene somministrata per il 60 percento, in finis del periodo di ammortamento dell'operazione, e per il 40 percento, in merito alla regolare esecuzione del piano aziendale in testa alla presentazione della richiesta. A tal riguardo, l'articolo 18 del Reg. (UE) n. 702/2014 docet che sia necessaria al via del processo imprenditoriale la determinazione della concessione delle agevolazioni. Questa deve essere inviata nel lasso di tempo di 9 mesi a partire dalla stesura dell'atto di erogazione delle agevolazioni. Entro 5 anni l'attuazione del progetto aziendale dovrà essere portato a compimento, altrimenti verrà vanificato il contributo.

I requisiti, conditio sine qua non per partecipare al bando ISMEA, sono: la fascia d'età racchiusa tra 18 e 40 anni compiuti; la cittadinanza in uno stato della Unione Europea; la residenza sul suolo della Repubblica Italiana; la documentazione esemplificativa delle conoscenze in merito al settore agricolo (titolo universitario di indirizzo agrario, diploma di scuola media superiore in agraria, esperienza lavorativa di almeno due anni sul campo e formazione professionale adeguata).

E' bensì prevista la clausola che nel caso di mancanze in merito, il giovane che si impegni a supplire a tali carenze nel periodo di 36 mesi (a decorrere dalla stipula della concessione delle agevolazioni) venga ammesso al contest partecipativo. Tale dichiarazione deve essere certificata, rischio elusione del piano aziendale.

Gli elementi indispensabili per l'efficacia della presentazione della domanda risiedono, oltre che nella suddetta richiesta di ammissione delle agevolazioni, nella descrizione accurata dell'oggetto fondiario (ubicazione e indicazioni geografiche) e un articolato progetto aziendale munito di obbiettivi, situazione iniziale e evoluzione dell'impresa, i riferimenti alla sostenibilità e agli aggiornamenti in merito alla formazione.

Questo piano di aiuti è precluso ai soggetti che già siano insediati nel campo (ad esempio chi risulti iscritto al registro previdenziale agricolo o chi sia già in possesso di una partita iva nel settore). Stesso diniego nel caso in cui ci sia una volontà di inserirsi in un'azienda in difficoltà o prevalga l'intento di spodestare un giovane agricoltore che sia già detentore del premio. Veto nel caso di individui che versino in una situazione di condanna passata in giudicato.

Ovviamente la cessione "a cancello aperto" dei reparti fondiari, pattuita per il bando ISMEA, prevede un tetto massimo, compreso tra 250.000 euro (soglia minima) e 2.000.000 di euro (soglia massima).

Per quanto riguarda un soggetto che si accinga a diventare titolare di un'impresa individuale, costituirà sua premura, entro 3 mesi dalla data di notifica della determinazione dell'ammissione, provvedere a: l'apertura della partita iva nel campo, l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, l'inserimento nel regime previdenziale agricolo. Mentre nell'ipotesi di società agricola, oltre i dati sopramenzionati, sono necessari: le indicazioni di "società agricola" nella ragione sociale, la maggioranza numerica compresa nella fascia di età di 18-40 anni, l'assenza di procedure concorsuali o concordatarie in corso.

L'iniziativa ISMEA stigmatizza il sentire comune di puntare sul comparto giovanile per la nuova frontiera dell'agricoltura. Un interesse reciproco e ambivalente da parte delle istituzioni e da parte di questa nuova presenza, compartecipata sempre più da giovani, che optano per il rurale. Quest'ultimo si rivela essere il nuovo trend delle novelle leve imprenditoriali, dato sicuramente rilevante ai fini del ricambio generazionale nell'ambito agricolo, ma al medesimo tempo non onnicomprensivo del dissesto in cui versano già gli stanziali imprenditori. La crisi imperversa tuttora nel settore che è sempre maggiormente a rischio di degenerazione e auspica interventi che siano risolutivi.

Nello specifico dell'improvement giovanile, il bando ISMEA è sicuramente un'occasione importante. Rimane la stretta osservazione dell'ente che esegue le verifiche sulle validità delle domande di partecipazione e la parzialità del focus, essendo deputato solo alle prime leve nel campo.

Costanza Marana

Come funzionano le agevolazioni per le imprese del Settore Agricolo e Agroalimentare

Finanziamenti agevolati ISMEA per le imprese agricole

Pubblicati in Gazzetta i chiarimenti del Mipaaf sul sostegno finanziario ISMEA. Dagli interventi a condizioni agevolate all'iter di accesso.

Buone notizie per le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli o nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole e per le società di capitali e le cooperative agricole partecipate o i cui soci siano per la maggior parte imprenditori agricoli.

Con il decreto n. 74173 del 12 ottobre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 febbraio 2018, il Mipaaf ha chiarito, infatti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Interventi finanziari a condizioni agevolate

Secondo quanto previsto dal decreto Mipaaf, l'ISMEA può adottare finanziamenti con un tasso di interesse agevolato non inferiore allo 0,50% per una durata massima di 15 anni. Le PMI possono presentare domanda per accedere agli interventi finanziari a condizioni agevolate per progetti con un ammontare compreso tra 2 e 20 milioni di euro, avviati successivamente alla presentazione dell'istanza all'Istituto e che perseguano almeno uno dei seguenti obiettivi: miglioramento delle prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola; dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene e di benessere animale; creazione e miglioramento dell'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli; o, infine, garantire il rispetto delle norme in vigore nei casi specificati nell'Allegato A.

Tali agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato (nella misura in cui riguardino costi ammissibili individuabili diversi, oppure, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché non venga superata la soglia stabilita nell'Allegato A dove sono indicate le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto).

Iter di accesso ai finanziamenti agevolati

Il procedimento istruttorio deve essere concluso con **delibera dell'ISMEA**, nei limiti delle risorse disponibili, **entro sei mesi** dalla data di ricevimento della domanda di ammissione alle agevolazioni debitamente compilata (come indicato all'art. 6 del suddetto decreto).

La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del Progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del Progetto e definisce la durata del Finanziamento.

Il **Finanziamento agevolato è erogato per stato di avanzamento lavori (SAL)** - fino ad un massimo di 5, non inferiori al 10 per cento e non superiori al 50 per cento del valore dell'investimento da realizzare - successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito del Mipaaf: *www.politicheagricole.it /politiche nazionali/*per le imprese/ Interventi finanziari ISMEA e contattare la C.I.L.A. (Tel. 06.69923330) per assistenza nelle richieste.

Sara Panfili

I requisiti e le condizioni da rispettare per non incorrere in sanzioni

Lo street food agricolo. Dal campo al consumatore. Arriva il via libera della legge

La Legge di Bilancio 2018 darà la possibilità di vendere prodotti agricoli pronti al consumo

Tra le misure tese alla valorizzazione del settore agricolo, la legge di Bilancio 2018 consente agli agricoltori di vendere direttamente al consumatore prodotti trasformati e cucinati, tramite l'uso di strutture mobili, anche in modalità itinerante su aree pubbliche e private. La manovra di quest'anno consente dunque alle aziende di poter svolgere anche attività di street food. Questa verrà compresa nell'alveo della vendita diretta, a condizione che i prodotti ceduti siano prevalentemente provenienti dall'azienda stessa. La vendita di prodotti pronti al consumo deve naturalmente rispettare le norme igienico-sanitarie e il servizio non deve costituire una somministrazione assistita. Sempre in merito alla vendita diretta si era precedentemente espresso anche il Ministero dello Sviluppo Economico. Quest'ultimo in base al Dlgs 228/2001 stabiliva che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese potessero vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale. Successivamente il Legislatore con il Dlgs 69/2013 aveva consentito, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi secondo la disponibilità dell'esercente stesso. Nonostante queste normative rimaneva però il dubbio se la risoluzione del MISE comprendesse anche la possibilità di vendita in forma itinerante, con consumo immediato dei prodotti. La manovra di quest'anno prevede esplicitamente questa modalità, arrivando dunque ad una sua regolamentazione anche dal punto di vista amministrativo. Risulta invece ancora necessario un chiaro inquadramento sotto l'aspetto fiscale. Ciò poiché la cessione di prodotti agricoli allo stato originario e manipolati di cui DM del 13 febbraio 2015 rientra nel reddito agricolo. Se consideriamo per esempio prodotti agricoli "principali" come: formaggi, salsicce, salumi e vino, questi non rientrano nel citato DM ed una loro eventuale lavorazione farebbe ricadere l'attività tra i redditi di impresa. Oltre al fatto che la vendita di prodotti agricoli acquistati da terzi nel limite della prevalenza, per essere ricompresa nel reddito agrario, deve subire una manipolazione che in caso di prodotti "principali" difficilmente si verificherebbe.

La vendita dal produttore al consumatore asseconda una tendenza che è emersa chiaramente negli ultimi anni: ovvero il bisogno di sapere cosa si porta in tavola, attraverso un rapporto più diretto e di fiducia tra chi produce e chi acquista. Un trend in ascesa e che vede, in media, un italiano su due consumatore di cibo da strada. Con la nuova regolamentazione si potrà dunque godere di street food a km zero, dalla campagna al consumatore. Una modalità che si rende garante della genuinità e della qualità, nel rispetto degli ingredienti e della vera tradizione enogastronomica made in Italy. Un modo anche - in ultima analisi - per regolamentare una pratica, nella realtà, diffusa già da anni all'interno dei mercati itineranti dove vengono venduti cibi trasformati e cucinati accanto ai prodotti della terra. Un tassello in più per un quadro agricolo e agroalimentare che si voglia delineare come trasparente; con l'Italia paese guida nel settore. Un'opportunità per il cibo italiano di riappropriarsi degli spazi cittadini che rischiano l'omologazione nonché occasione di riaffermare l'identità culinaria nazionale messa a repentaglio della globalizzazione; il tutto garantendo un'offerta di qualità. Un legame con il territorio e la tradizione locale che le statistiche dimostrano esser ricercato tanto dagli italiani quanto dai turisti.

Ildegarda Longobardi

Acquisto del fondo agricolo

La Corte di Cassazione sulle agevolazioni fiscali per CD e IAP

La delibera con la sentenza n. 3821 del 16 febbraio 2018

La concessione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dei terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali è condizionata dal dovere da parte del compratore di coltivare o condurre i terreni per i cinque anni successivi all'acquisto.

Con la sentenza n. 3821 del 16 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha deliberato che l'agevolazione può essere riconosciuta anche al contribuente che al momento dell'acquisto non è coltivatore e altresì per coloro che acquistano un fondo occupato da un affittuario. Per usufruire di questa agevolazione, gli acquirenti di un fondo devono dimostrare di coltivarlo direttamente.

La violazione dell'articolo 7, legge 604/1954, avviene nel momento in cui i contribuenti non solo non hanno mai iniziato la coltivazione diretta dei fondi, ma, in quanto gravati da un contratto d'affitto prorogato ai sensi della legge 203/1982, hanno però concesso in affitto il medesimo terreno per un'altra annata agricola. Quindi, secondo tale legge, decadono le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina a causa del contribuente che dopo aver acquistato il terreno non prova di aver disciplinatamente agito per acquisire la disponibilità del fondo, soprattutto se tale fondo risulta affittato ad un terzo.

L'applicazione dell'articolo 7, secondo cui: *'decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente'.*

Il rispetto delle condizioni oggettive è necessario, secondo la norma indetta dalla Corte, affinché si promuovi il riordino della piccola proprietà contadina, come la coltivazione diretta del fondo.

Pertanto nella fase successiva all'acquisto del fondo, onde evitare di decadere dall'agevolazione fiscale, il contribuente deve, quanto meno, iniziare un'attività diretta a coltivare il fondo. Tale attività dovrà essere presa in carico con il massimo impegno per non generare equivoci nell'Amministrazione.

La giurisprudenza di legittimità afferma proprio che *'il contribuente il quale non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l'iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio'.*

Peraltro, conclude la Corte, il contribuente che abbia acquistato un fondo agricolo non decade dalle agevolazioni fiscali unicamente se la mancata coltivazione del fondo agricolo derivi da cause obiettive sopraggiunte e non riconducibili all'acquirente sotto un profilo soggettivo; d'altronde, la mancanza di un comportamento rigoroso da parte dei ricorrenti che non si attivano per ottenere la liberazione del fondo da coltivare, ha come unica conseguenza la decadenza dal beneficio e il recupero della maggiore imposta.

Rosandra Chiarelli

Cooperativa Sociale
per i servizi
alla Famiglia - ONLUS

5xmille

Devolviamo il 5 x mille alle Piccole Imprese e alle famiglie in difficoltà

SCADENZA
COMPILAZIONE
730
23/07/2018

SCADENZA
COMPILAZIONE
UNICO
31/10/2018
presentazione
telematica

Via S. Agata dé Goti 4, 00184 - ROMA | Tel. 06.69923330, 06.6797812

Passaparola !

Roma. Riparte "Impresa Facile": incentivi start-up per tutte le fasce d'età

Con Camera di Commercio di Roma, riparte il bando "Impresa Facile" per sostenere la ripresa della produttività del territorio, abbattendone i costi ed incentivando la nascita di nuove imprese.

L' aspirante imprenditore potrà richiedere un contributo per il costo del servizio di accompagnamento, erogato dai soggetti attuatori dell'iniziativa individuati dall'Ente, fino ad un massimo di Euro 2.500 al netto dell'IVA o fino ad un massimo di Euro 3.000 al netto dell'IVA nel caso di costituzione di società di capitali.

Saranno inoltre presenti i seguenti servizi:

-Orientamento al Business Plan;

-Strumenti finanziari, credito bancario e Confidi;

-Scelta della forma giuridica;

-Avvio dell'attività;

-Procedure Burocratiche;

-Adempimenti e gestione del personale;

-Rilascio della firma digitale (PEC).

Resto al Sud 2018: la nuova agevolazione per i giovani che vogliono fare impresa rimanendo al Sud

Invitalia ha aperto ufficialmente il bando dal 15 gennaio 2018 per " Resto al Sud" una nuova serie di incentivi fiscali dedicati ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in: Puglia, Sardegna, Sicilia, Campania, Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, che desiderano aprire una nuova impresa.

Resto al Sud è una delle agevolazioni introdotte dal DL 91/2017 a favore del Mezzogiorno con l'obiettivo di incentivare lo nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali condotte dai giovani in quelle zone fortemente svantaggiate a livello occupazionale e lavorativo.

Per via telematica si dovranno verificare il completo possesso dei requisiti d'accesso al bando, con la consapevolezza che l'agevolazione non prevede una scadenza e che il progetto imprenditoriale presentato verrà valutato in base all'accuratezza, alla fattibilità dei fattori e ai fondi a disposizione.

Se il progetto è valutato in maniera positiva, il giovane imprenditore, accede alle due agevolazioni contributo a fondo perduto fino al 35% del programma di spesa e finanziamento bancario a tasso zero a per il restante 65%.

Per avere più informazioni a riguardo scriveteci su: consulenza@cilanazionale.org

Nuovo bando artigianato Regione Lazio

La Regione Lazio, con lo scopo di aiutare artigiani e Pmi del territorio a modernizzarsi, a migliorare la loro competitività per puntare sul mercato internazionale, ha lanciato un nuovo bando per l'Artigianato.

I beneficiari saranno: imprese artigiane, consorzi, società consortili e altre forme aggregative di cui l'articolo 31 LR 3/2015:

- iscritti all'albo delle imprese artigiane di cui art 15 L.R. 3/2015 o che si iscriveranno al massimo entro la firma dell'atto d'impegno con la Regione Lazio;
- con sede operativa unica o principale nel Lazio;

Le agevolazioni previste riguardano un contributo a fondo perduto fino all'80% spese ammissibili. Contributo massimo pari a 25.000 euro per la singola impresa e 70.000 per le imprese aggregate (minimo cinque). Per quanto riguarda invece l'investimento si va da un minimo di 5.000 euro IVA esclusa per le singole imprese e 30.000 euro IVA esclusa per le forme aggregate.

Se l'Impresa Artigiana attua iniziative volte ad incrementare l'occupazione di "Giovani" (persone fisiche dell'età inferiore ai 35 anni) quando si andrà a finalizzare il Formulario, allora la percentuale del contributo può raggiungere il 100% delle spese ammesse.

Per partecipare al bando è necessario inviare le domande a partire dal 22 febbraio.

Per avere info sugli Interventi e le Spese Ammissibili scriveteci su: consulenza@cilanazionale.org

Pagina a cura di Giulia Montervino

www.conciliazionecila.it

RIVOLGITI A NOI

Ti aiuteremo a risolvere in breve tempo i tuoi problemi con banche, finanziarie, condominio, malasanità e molto altro!

Conciliazione Cila è un organismo di mediazione civile e commerciale, che ti aiuterà a risolvere questi problemi!

Per maggiori informazioni telefona al numero 0669923330
o scrivi una e-mail a segreteria@conciliazionecila.it

Artigianato & Impresa

Anno V - N. 5
maggio 2018
Periodico mensile a carattere socio-politico, sindacale e culturale

Editore:
Federazione Regionale dell'Artigianato del Lazio

Direttore Responsabile:
Massimo Filippo Marciano

Proprietario:
Antonino Gasparo

Redazione:
Cecilia Agapito
Gabriella Cerulli
Rosandra Chiarelli
Valeria Della Valle
Francesco Fario
Alessandra Forastieri
Elisa Longo
Ildegarda Longobardi
Costanza Marana
Giulia Montervino
Roberta Novacco
Sara Panfili
Basilio Petruzza
Marco Strada

Art direction, impaginazione e grafica: Marian Bacosca-Tarna

Stampa: Via Giulia, 71, 00186, Roma, presso ISPA Nazionale

Direzione e Redazione:
Via Sant'Agata dei Goti, 4
00184 - Roma
Tel: 06.69.92.33.30
Fax: 06.67.97.661

Gli articoli e le note firmati (da collaboratori esterni ovvero ottenuti previa autorizzazione) esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano la CILA e/o la redazione del periodico.
L'Editore declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall'uso dell'informazione e dei messaggi pubblicitari contenuti nella rivista.

Registrazione Tribunale di Roma No. 298 del 12.12.2013

RESTIAMO IN CONTATTO

CILA Nazionale

@CILA_Nazionale

consulenza@cilanazionale.org
comunicazione@cilanazionale.org

Cila Nazionale

www.cilanazionale.org
www.alaroma.it
www.consorziocase.com
www.ispanazionale.org
www.uils.it